



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE**

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 03-08-2015

**Il Responsabile
Sig. Giovanni Santoruvo**

N. 272 del 03-08-2015
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 152/DIR/2015/ 00272

OGGETTO: SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI SCREENING ONCOLOGICI (SIRS) E ANATOMIA PATOLOGICA (SIRAP). CIG: 61331145C7. – PROCEDURA NEGOZIATA. Aggiudicazione definitiva. Approvazione schema di contratto.

L' anno 2015, giorno del mese di , in Bari nella sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione

La DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n.3261 del 28/7/98;
Visto l'art.32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";
Visto il D.P.R. 22 febbraio 2008, n.161, art. 16, comma 3;
Visto il D. M. 18.01.2008, n.40 di attuazione dell'art. 48/bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.



Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 12 maggio 2015, n.935;
sulla base dell'istruttoria espletata, espone:
Sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente d'Ufficio 1 PATP dalla quale
emerge quanto segue:

Con DGR n.2432 del 21/11/2014 (BURP nr. 174 del 22/12/2014) la Regione Puglia
(nel seguito anche Committente o Stazione Appaltante) ha stabilito di ricorrere alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nei termini ed ai
sensi dell'art.57 del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento alla società Dedalus spa
dei servizi connessi alle evoluzioni e alle integrazioni nel contesto della sanità
elettronica regionale, dei seguenti sistemi:

- a) Sistema Informativo Regionale Screening oncologici (SIRS)
- b) Sistema Informativo Regionale Anatomia Patologica (SIRAP)


per l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività finalizzate a perseguire
essenzialmente i seguenti obiettivi:

- estensione della piattaforma applicativa attualmente dedicata alla gestione
dei programmi di screening citologico e colo-rettale anche alla gestione del
programma di screening mammografico;
- implementazione di nuove funzionalità a supporto degli operatori
screening;
- gestione centralizzata a livello regionale delle attività di Anatomia
Patologica;
- completamento delle integrazioni dei suddetti sistemi nel contesto della
sanità elettronica della Regione Puglia.

Con nota prot. n.ro AOO152/17.03.2015/4579 è stata avviata la procedura ex art.
57 comma 2 lettera b) del d. lgs. n.ro 163/2006 trasmessa a mezzo PEC con scadenza
fissata al 10 aprile 2015, successivamente prorogata al 17.04.2015 con nota prot.
AOO 152/02.04.2015/5540.

La società Dedalus spa ha trasmesso la propria offerta tecnico-economica
REGPUG.0003AIS01/OT rev. 2.9 del 23.06.2015, agli atti del Servizio, la cui
valutazione di conformità ai requisiti specificati nel Capitolato tecnico è stata
effettuata dagli esperti della Società in house Innovapuglia s.p.a.

I tecnici della società Innovapuglia s.p.a. con nota prot. 150629001 del 29.06.2015,
agli atti del Servizio, hanno comunicato di ritenere *"sostanzialmente recepiti dalla
società Dedalus spa i rilievi tecnici massi da Innovapuglia ai contenuti dell'offerta
medesima nelle versioni 2.6 del 17.04.2015 e 2.8 del 05.06.2015"* rilevando,
tuttavia, una incoerenza con il cronoprogramma riportato in sede di offerta tecnica.



Pertanto, con il supporto del Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità e a seguito di ripetute interlocuzioni con il fornitore, da ultimo in data 20 luglio 2015, la società Dedalus ha modificato parzialmente la propria offerta tecnico-economica con nota datata 22 luglio 2015, agli atti del Servizio.

Tanto premesso si può procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lettera b) d.lgs n.ro 163/2006 e all'approvazione dello schema di contratto, allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Sezione adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che, il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli a valere sullo stanziamento previsto da bilancio regionale.

VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIA

LA DIRIGENTE SERVIZIO
(D.ssa Giovanna Labate)

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

3



1. di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di aggiudicare in via definitiva la procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lettera b alla società Dedalus spa, con sede legale in Firenze, via di Collodi 6/c, Codice fiscale n.ro 05994810488;
3. conseguentemente di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale;
4. di individuare Nehludoff Albano, dipendente della ASL TA, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2432 del 21.11.2014, ricorrendo le condizioni dell'art. 300 del DPR n. 207/2010, che opererà razione officii e in raccordo con il Responsabile Unico del Procedimento della Regione Puglia nei modi previsti dal DPR 207/2010 e conformemente alle linee di indirizzo del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità al fine di assicurare la necessaria interoperabilità con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali;
5. di procedere alla pubblicazione degli esiti della procedura nei termini di legge;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

6. il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) Il presente atto, composto da n° 54 facciate, è adottato in originale.

Il presente atto, composto di n° 54 facciate, è adottato in originale

LA DIRIGENTE del SERVIZIO

(dr. ssa Giovanna Labate)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore (dott. Concetta Ladalaro)

4



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE**

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 – comma 3 – del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it, dal

03-08-15 al _____.

Il Responsabile

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo telematico della Regione Puglia dal

03-08-15 al _____ per dieci giorni consecutivi¹

<p>Regione Puglia Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione</p> <p>Il presente atto originale, composto da n° <u>54</u> fasciate, è depositato presso il Servizio PATP, via Gentile, 52.</p> <p>Bari <u>03-08-2015</u></p> <p>Il Responsabile </p>

Repertorio n. _____

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E PROFESSIONALI PER LA
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE, L’ASSISTENZA, LA MANUTENZIONE, LA
CONDUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI SCREENING ONCOLOGICI E
ANATOMIA PATOLOGICA – CIG _____**

TRA

la **Regione Puglia** di seguito per brevità **“Regione”** o **“Ente”** o **“Amministrazione
contraente”**, con sede in Bari alla via Lungomare Nazario Sauro,11 cap 70124, Codice
Fiscale/P.IVA 80017210727, in questo atto rappresentata dal dott. _____, nella
sua qualità di Dirigente del Servizio _____, nato a _____,
domiciliata in Bari alla _____ cap _____ giusta poteri allo stesso legale
rappresentante conferiti dalla Giunta regionale con provvedimento n.ro _____

E

la società _____, di seguito per brevità **“Ditta”** o **“Impresa”** o **“Società”** o
“Fornitore”, con sede legale in _____ alla _____ Codice Fiscale/Partita I.V.A. e
registro imprese n. _____, in persona del suo legale rappresentante
_____, nato a _____, in qualità di _____

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel presente contratto e nel
Disciplinare di gara, l’appalto stesso è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi,
regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed
accettate dall’aggiudicatario:

a) Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (in questo
contratto viene chiamato in modo abbreviato "c.c.").

b) Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della

6

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

c) Decreto Legislativo n.81/2008 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni.

d) D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".

e) Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e D.lgs. 11 maggio 1999 n.135 e successive (tutela della privacy).

f) D.P.R. 14 gennaio 1997 e successive integrazioni e modificazioni, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", in G.U. 20/2/1997 n. 42 S.O..

g) D.Lgs. n. 46 del 1997 (recepimento della Direttiva 93/42/CEE sul marchio "CE") e successive modifiche ed integrazioni.

h) Legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplinante le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

i) D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici".

j) D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni connesse ad esposizioni mediche".

k) D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

l) D.Lgs. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

m) Decreto ministeriale 18 settembre 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27-9-2002

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private

n) Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI ...) ed in particolare CEI 62-5, CEI 62-35 e CEI 62-36;

o) Norme tecniche sulla progettazione e realizzazione degli impianti di gas medicali: UNI EN 737-3.

p) D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni, nonché all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme di emanazione regionale che disciplinano gli appalti pubblici, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali in materia di trattamento economico dei lavoratori, e accreditamento delle strutture sanitarie;

Art.1 **PREMESSE**

1. Con Deliberazione nr. 2432 del 21/11/2014 (BURP nr. 174 del 22/12/2014) la Regione Puglia ha stabilito di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nei termini ed ai sensi dell'art.57 del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento alla società Dedalus S.p.A. dei servizi connessi alle evoluzioni e alle integrazioni nel contesto della sanità elettronica regionale, dei seguenti sistemi:

a) Sistema Informativo Regionale Screening oncologici (SIRS)

b) Sistema Informativo Regionale Anatomia Patologica (SIRAP)

al fine di perseguire alcuni obiettivi essenziali:

a) estensione della piattaforma applicativa attualmente dedicata alla gestione dei programmi di screening citologico e colo-rettale anche alla gestione del programma di screening mammografico;

b) implementazione di nuove funzionalità a supporto degli operatori screening;

c) gestione centralizzata a livello regionale delle attività di Anatomia Patologica;

d) completamento delle integrazioni dei suddetti sistemi nel contesto della sanità elettronica della Regione Puglia.

2. L'erogazione dei Servizi descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico di cui alla

lettera d'invito _____ così come modificata con nota del _____ e

oggetto del presente Contratto riguardano, in sintesi:

a) Servizio di Realizzazione della Infrastruttura Tecnologica (RIT) consistente nella progettazione delle infrastrutture tecnologiche, di elaborazione e comunicazione necessarie all'evoluzione/realizzazione e fruizione dei seguenti sistemi informativi SIRS e SIRAP;

b) Servizio di Realizzazione dell'Infrastruttura Applicativa (RIA) concernente interventi per il completamento, il miglioramento e l'evoluzione degli attuali sistemi SIRS e SIRAP;

c) Servizio di Addestramento (ADD) consistente nella formazione del personale coinvolto a vario titolo nell'utilizzo dei sistemi SIRS e SIRAP;

d) Servizio di Avviamento e Conduzione Operativa (ACO) concernente il complesso delle attività necessarie all'avvio in esercizio e alla piena funzionalità operativa dei sistemi SIRS e SIRAP, dovendosi assicurare che i sistemi siano fruibili, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno;

e) Servizio di Assistenza Tecnico-Applicativa (ATA) finalizzato a coadiuvare gli utenti nella corretta ed efficace fruizione della piattaforma applicativa e dei servizi complementari (p. es. i servizi di manutenzione);

f) Servizio di Manutenzione (MAN) che interessa la totalità dei prodotti SW forniti o realizzati dall'Impresa e che deve essere assicurato in maniera continuativa e per



l'intera durata contrattuale a decorrere dalla data di stipula del contratto;

g) Servizio di Trasferimento delle Competenze e dei Beni (TCB) pianifica ed esegue le attività conclusive del periodo contrattuale finalizzate a trasferire dall'Impresa al Fornitore Subentrante le competenze necessarie per assicurare la continuità dei servizi SIRS e SIRAP e dei servizi complementari.

3. Con nota _____ del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità dell'Assessorato regionale alle Politiche della Salute della Regione Puglia è stata trasmessa alla società _____ la lettera d'invito alla procedura negoziata nella quale è stato specificato che le norme che regolano l'esecuzione della fornitura sono contenute negli allegati alla stessa lettera d'invito:

- a) "Foglio patti e condizioni";
- b) "Capitolato Tecnico " comprensivo dello "Schema di Offerta Tecnica " e de l "Modello di Offerta Economica ".

4. In data _____, la società Dedalus Spa ha trasmesso la versione ultima della Offerta Tecnico – Economica in riscontro alla lettera d'invito già richiamata.

Si è stabilito di giungere oggi alla sottoscrizione del presente Contratto in forma di atto pubblico al fine di regolamentare la fornitura ed i servizi di cui all'oggetto.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto appresso riportato.

Art.2 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse nonché i documenti qui di seguito indicati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- a) Allegato 1: Offerta Economica del fornitore;



b) Allegato 2: Offerta tecnico – organizzativa del fornitore;

c) Allegato 3: Deposito cauzionale definitivo, dell'importo di € _____
costituito secondo le modalità previste dall'art.5 del Foglio Patti e Condizioni
nonché dal presente Contratto.

2. Inoltre, la disciplina tra i contraenti è altresì soggetta a tutte le dichiarazioni, le
certificazioni e gli impegni assunti dalla Ditta con la documentazione di gara, che,
detenuta presso gli uffici della Amministrazione aggiudicatrice, qui si considera
richiamata esplicitamente, ancorché non materialmente allegata.

3. Si intende che, in caso di discordanza tra elementi indicati in diversi documenti tra
quelli richiamati in precedenza, varranno le prescrizioni più favorevoli alla
Amministrazione contraente.

Art.3 VALORE DELLE NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel
medesimo e nei suoi allegati:

a) Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale".

b) Decreto Legislativo n.81/2008 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e
successive modificazioni ed integrazioni.

c) Decreto Legislativo n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
(Codice della Privacy)

d) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni".

e) Legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplinante le "Norme per il diritto al lavoro dei



disabili”.

f) D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

g) D.Lgs. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

h) dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (CODICE DEGLI APPALTI)

i) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

j) dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e disposizioni attuative;

k) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

l) dalle norme applicabili in materia di sicurezza del lavoro e disposizioni attuative;

m) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

2. Per quanto non previsto e comunque non specificato nel presente contratto e nel Disciplinare di gara, l'appalto è soggetto all'osservanza delle sopra elencate leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dalla Ditta aggiudicataria.

Art.4 DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:

a) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Puglia

AZ




- b) Amministrazione Contraente: Regione Puglia-Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (in sigla PATP);
- c) Contratto: il presente atto, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- d) Fornitore: l'Impresa risultata Aggiudicataria in via definitiva e che, conseguentemente, sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- e) Parti: Fornitore e Amministrazione Contraente;
- f) Beni: i servizi oggetto della gara con le caratteristiche richieste dall'Amministrazione mediante il Capitolato Tecnico e proposte dal fornitore nella propria Offerta Tecnica;
- g) Capitolato Tecnico: il complesso dei requisiti tecnici, organizzativi, realizzativi richiesti dall'Amministrazione, contenente anche le sanzioni per il mancato rispetto dei termini di esecuzione e dei livelli di servizio;
- h) Offerta Tecnica: il documento contenente la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dal fornitore e allegato al presente contratto;
- i) Offerta Economica: il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal fornitore e allegata al presente contratto.

Art.5 OGGETTO

2. Si dà atto che la Regione Puglia ha indetto una procedura aperta ex art. 57 D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento dei servizi connessi alle evoluzioni e alle integrazioni nel contesto della sanità elettronica regionale, dei seguenti sistemi:

- a) Sistema Informativo Regionale Screening oncologici (SIRS)
- b) Sistema Informativo Regionale Anatomia Patologica (SIRAP)

3. Si dà atto che la procedura negoziata è stata aggiudicata, in via definitiva, con



provvedimento n° _____;

4. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, da parte della Amministrazione Contraente alla Ditta, che accetta, dell'affidamento dei servizi tecnici e professionali per la realizzazione infrastrutturale, l'assistenza, la manutenzione, la conduzione dei Sistemi Informativi Regionali Screening Oncologici e Anatomia Patologica secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal Foglio Patti e Condizioni.
5. Il presente contratto definisce la disciplina, normativa e contrattuale, relativa alla prestazione dei Servizi in favore della Regione Puglia e delle Aziende Sanitarie Locali secondo le modalità previste dal presente contratto e dai suoi allegati.

Art.6 DURATA

1. Come indicato all'art.10 del Foglio Patti e Condizioni, il presente contratto decorre dalla data di stipula del contratto ed avrà termine al 30/06/2017 o, comunque, a seguito della individuazione del nuovo fornitore, espletate le procedure di gara.

Art.7 REFERENTI

1. Ricorrendo le condizioni dell'art. 300 del DPR n. 207/2010 la Regione individua in _____ il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, giusta deliberazione della Giunta regionale n _____.
2. La Regione si riserva di modificare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunicandolo alla ditta.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento della Regione Puglia nei modi previsti dal DPR 207/2010 ed in accordo alle linee di indirizzo del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità al fine di assicurare la necessaria interoperabilità con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali
4. La Regione Puglia per le attività di cui al presente contratto si potrà avvalere anche di

PH

R

altri operatori tecnici, amministrativi e sanitari dipendenti dell'Ente, delle Aziende Sanitarie e della società "in house" InnovaPuglia Spa.

5. Ogni necessità che dovesse emergere da parte degli utenti del Sistema dovrà essere sottoposta al Referente della Regione e da esso espressamente approvata affinché la Ditta la possa assumere e valutare.

6. Il Referente per la Ditta è il dott. _____ che potrà indicare anche un referente tecnico – operativo per le attività realizzative del presente Contratto.

Art.8 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le attività previste e realizzate in esecuzione del presente Contratto devono essere eseguite integralmente e a regola d'arte, secondo i tempi e le modalità operative previste dal Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica e nel rispetto dei livelli di servizio e realizzativi indicati nella documentazione richiamata nel presente Contratto nonché definita di comune intesa con l'Amministrazione.

2. Il servizio deve essere effettuato nelle quantità, tempi, modalità e luoghi indicati dall'Amministrazione.

3. L'Impresa è tenuta al rispetto del cronoprogramma di attività riportato nell'Offerta Tecnica nel rispetto dei vincoli temporali indicati nel Capitolato Tecnico; eventuali deroghe sono soggette ad approvazione dal Committente.

4. Il cronoprogramma sarà aggiornato a cura del Fornitore nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (Kick off meeting) da redigersi entro trenta giorni solari dalla stipula del presente contratto, secondo le indicazioni formulate dai Referenti dell'Amministrazione.

5. I Cronogrammi e loro aggiornamenti sono soggetti all'approvazione del Referente dell'Amministrazione.

6. La Ditta è tenuta alla predisposizione di tutta la documentazione tecnica e

15

amministrativa richiesta dall'Amministrazione.

7. La Ditta è tenuta ad osservare le modalità di attestazione della regolare esecuzione del servizio indicate nel Capitolato Tecnico nonché le eventuali ulteriori che saranno stabilite dall'Amministrazione.

8. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara:

- a) di disporre di figure professionali altamente specializzate, di mezzi, di beni e di servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto afferma e garantisce che le attività oggetto del presente contratto costituiscono ordinaria attività attinente il proprio oggetto sociale;
- b) di essere dotata di autonomia organizzativa e gestionale, e di capacità di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Art.9 SEDI DI LAVORO

1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite dalla ditta presso le sedi della Regione Puglia, delle Aziende Sanitarie Locali, degli IRCCS pubblici e privati e altri Enti e Organismi del Servizio Sanitario Regionale ubicate nell'ambito del territorio della Regione Puglia.
2. Ove necessario, le attività da parte della Ditta potranno essere svolte presso sedi nazionali di Ministeri, Organismi ed Enti per motivazioni connesse ai servizi affidati.
3. La Ditta deve provvedere a risolvere tutte le necessità ed a sostenere tutti gli oneri connessi alle sue prestazioni, qualunque sia la sede di esecuzione, dovendosi ritenere ogni onere remunerato con i corrispettivi stabiliti nell'Offerta e riportati nel successivo.

Art.10 CONDIZIONI DELLA FORNITURA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi indicati nel

14/16

presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi connessi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dalla Offerta Tecnica.

2. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutti gli Obblighi Generali indicati nel Capitolato Tecnico nonché tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel periodo di durata del presente Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi computati con le modalità indicate nell'Offerta e riportati nel successivo Art.25. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare nei confronti della Regione Puglia pretesa di compensi a tale titolo.

3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica nonché nel presente Contratto, presso le sedi della Regione Puglia e delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli IRCCS pubblici ubicati nel territorio della Regione Puglia.

4. Il Fornitore dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta e che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie

12/17

vigenti.

6. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con gli stessi. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni ad altre attività lavorative in atto.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi di esecuzione del contratto nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche, come peraltro indicato nel Foglio Patti e Condizioni.

9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

10. Rientrano negli obblighi del fornitore inoltre le attività di integrazione ed interfacciamento del sistema di anatomia patologica con le periferiche utilizzate a garanzia della tracciabilità dei reperti, nonché la migrazione di tutti i dati presenti nei sistemi attualmente in uso a prescindere dalla tipologia di installazione e dal tipo di archiviazione (in linea o off-line).

11. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Puglia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, emanate ai sensi di legge dalle

18

competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui si svolge la fornitura, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento della fornitura, l'Impresa non potrà avvalere diritto alcuno verso la Regione Puglia.

Art.11 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dalla Offerta tecnica, a:

a) garantire l'Amministrazione contraente contro l'evizione ex art. 1476, comma 3, c.c., nonché la conformità dell'apparecchiatura alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell'Offerta Tecnica;

b) manlevare l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati, ovvero a danni derivanti da difetti dei Beni forniti ed anche dai danni che dovessero essere causati, a terzi o al personale dipendente dell'Amministrazione contraente, dal proprio personale dipendente utilizzato nel corso dell'esecuzione del contratto;

c) comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

Art.12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre il fornitore deve garantire, prima della consegna delle attrezzature, all'Amministrazione contraente il rispetto della normativa di cui sopra, trasmettendo la documentazione specificata nel presente Contratto.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale della Puglia 26 ottobre 2006 n.28 recante la "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del relativo regolamento n.31/2009, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. In caso di eventuale inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi derivanti dai precedenti commi 2 e 3, accertato direttamente dalla Regione o a questa da chiunque

15
20

segnalato, si applicano le sanzioni di cui alla Legge Regionale n.28 del 2006 come di seguito specificato. L'inadempimento degli obblighi indicati al precedente comma 3, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati in esecuzione del presente Contratto, comporta l'applicazione nei confronti dell'impresa delle seguenti penali:

a) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento dei corrispettivi dovuti in forza del presente Contratto se l'inadempimento della clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata in esecuzione del presente Contratto;

b) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata in esecuzione del presente Contratto;

c) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata in esecuzione del presente Contratto;

d) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata in esecuzione del presente Contratto;

e) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

16
21

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo all'accertamento dell'inadempimento degli obblighi derivanti dai precedenti commi 2 e 3, da effettuarsi in favore dell'Impresa e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'Impresa non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi derivanti dai precedenti commi 2 e 3, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati in esecuzione del presente Contratto, nonché la recidiva nella violazione degli obblighi suddetti, comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile e con gli effetti di cui all'articolo 138 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

La Regione comunica tempestivamente all'Impresa l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

7. L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Art.13 **CONSEGNA, INSTALLAZIONE, VERIFICHE**

1. Le attività dovranno essere eseguite secondo il cronoprogramma di realizzazione e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
2. Tutti i prodotti realizzati con le attività progettuali sono soggetti a Consegna (rilascio formale da parte dell'Impresa). Per alcuni di essi è prevista l'Approvazione (formale

22

verifica e validazione) da parte del Committente come indicato nel Capitolato Tecnico; l'approvazione potrà anche avvenire dopo revisioni eseguite dall'Impresa in recepimento delle indicazioni fornite dal Committente. Se non diversamente specificato, i rilasci previsti dal Capitolato Tecnico devono intendersi prodotti per ciascun sistema oggetto di fornitura.

3. Le operazioni di verifica di conformità, prevista come fase di controllo delle prestazioni effettuate, sono regolate dagli artt. dal 312 al 323 del Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti Pubblici (DPR n.207 del 05/10/2010) e saranno svolte come previsto dal Foglio Patti e Condizioni nonché dal Capitolato Tecnico.

Art.14 PROPRIETÀ DEI DATI

1. Tutti i dati oggetto di trattamento in forza del presente Contratto sono di proprietà della Regione Puglia.
2. Per quanto riguarda le modalità di trattamento, la comunicazione e la diffusione degli stessi, l'Impresa, fatto salvo quanto previsto nel successivo Art.15, dovrà attenersi strettamente e scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla Regione.
3. L'Impresa potrà provvedere direttamente, anche in assenza di istruzioni da parte della Regione e comunque informando tempestivamente le stesse, al trattamento di richieste di informazione e diffusione di dati che provengono dall'Autorità Giudiziaria in forza di regolare provvedimento, tutte le volte in cui ciò non comporti oneri economici.
4. Tutti i dati di proprietà della Regione, saranno resi disponibili dalla Impresa con cadenze, tempi e modi stabiliti dall'Amministrazione.
5. Qualora nel corso della durata contrattuale fosse richiesta la produzione di dati all'Impresa, da terzi a ciò autorizzati dalla Regione, troveranno applicazione le tariffe professionali indicate in offerta. Pertanto, in tali casi, l'Impresa provvederà previa

accettazione del preventivo di spesa da parte del richiedente.


Art.15 **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le attrezzature di elaborazione e comunicazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. Il divieto di divulgazione resta escluso qualora la Regione abbiano autorizzato, per iscritto, l'Impresa a divulgare l'informazione a specifici soggetti.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza e trattamento dei dati anzidetti nonché di quelli previsti dalla normativa vigente.
5. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
6. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nel rispetto dei commi precedenti, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti. Su richiesta dell'interessata, la REGIONE si rende disponibile a certificare la referenza contrattuale.

Art.16 **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DLGS 196/2003)**

1. L'Impresa deve adottare tutte le procedure e le misure di sicurezza individuate nel DLgs 196/03 e s.m.i., volte a garantire la riservatezza, il trattamento e la protezione di tutti i dati personali, specificatamente quelli identificativi e sensibili, dei quali viene in possesso, operando altresì nel rispetto del Regolamento Regionale n.5 del 25 maggio

19
24



2006 e ss.mm.ii. e delle norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi

stabiliti all'art.39 delle Legge Regionale n.4 del 25 febbraio 2010 e dalla Legge

Regionale n.16/2011.

2. Al fine di adottare ogni misura idonea ed ulteriore per il trattamento dei dati personali e sensibili, l'Impresa si impegna a valutare la possibilità di interagire con le funzionalità rese disponibili dal sistema di pseudonimizzazione del sistema Edotto della Regione Puglia.

1. L'Impresa adotta tutte le procedure e le misure di sicurezza individuate dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. (di seguito codice della privacy) e gli adempimenti necessari, anche al fine della conformazione della propria attività di servizio ai provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali, allo scopo di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati oggetto di trattamento e in generale la protezione di tutti i dati personali, specificatamente di quelli identificativi e di natura sensibile, oggetto di trattamento strumentalmente all'esecuzione del presente contratto, operando nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. La Regione, in qualità di "Contitolare del trattamento" dei dati personali, ai sensi del d. lgs. 196/2003 e ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale 15 luglio 2011, n. 16, unitamente alle Aziende Sanitarie, Enti e Organismi del Servizio Sanitario Regionale, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del codice della privacy, considerata l'esperienza, la capacità e l'affidabilità, nomina l'Impresa quale "Responsabile del trattamento" esterno con funzioni di Amministratore di Sistema, per i trattamenti dei dati personali necessari all'esecuzione dei servizi e allo svolgimento delle attività, di cui al contratto in oggetto, più specificatamente per tutte le operazioni (a titolo esemplificativo Estrazione, Organizzazione, Elaborazione,

20
25

..... copia, etc.) connesse e strumentali alla gestione tecnica del servizio o alla sicurezza
..... dei dati.

3. Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del codice della privacy, sono
..... assegnati in modo analitico al responsabile, anche con separato atto, costituente
..... parte integrante e sostanziale del presente contratto, i compiti connessi al
..... trattamento e le relative istruzioni.

4. In ottemperanza a quanto prescritto dalla Impresa, in qualità di responsabile, assume
..... l'obbligo di:

a) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge in
..... parola (richieste del Garante, ispezioni delle Autorità, etc.) inerente il servizio;


b) trattare i dati personali nel pieno rispetto della disciplina in tema protezione dei
..... dati personali in vigore, operando nell'assoluto rispetto della riservatezza di
..... qualsiasi dato o informazione, ovvero, di quant'altro venga a conoscenza per
..... effetto dei servizi svolti;

c) ai sensi dell'art. 30 del codice della privacy, nell'ambito delle proprie competenze
..... e aree di responsabilità, designare gli operatori preposti allo svolgimento delle
..... operazioni in qualità di "incaricati del trattamento";

d) formare gli incaricati del trattamento e vigilare sul loro operato, garantendo a
..... semplice richiesta il controllo da parte del titolare, al fine di verificare la
..... conformità dell'operato svolto al codice della privacy e alla disciplina rilevante in
..... materia di trattamento dei dati personali;

e) redigere e tenere a disposizione della Regione l'elenco degli incaricati preposti ai
..... trattamenti necessari all'esecuzione del servizio; l'elenco, che potrà essere
..... redatto anche per classi omogenee di incarico (come previsto dal punto 15 del
..... Disciplinare tecnico in All. B al D. Lgs. 196/2003), sarà fornito a semplice richiesta

21
26



della REGIONE;

f) dare piena applicazione, per quanto di propria competenza, alle misure di sicurezza e di protezione, di cui agli artt. 31-32-33-34-35-36 del codice privacy, agli obblighi previsti dal disciplinare tecnico, di cui all'Allegato B al codice della privacy e sue modifiche ed integrazioni, ai provvedimenti di natura generale del Garante privacy, per i quali vi sia un obbligo di conformazione.

5. Nell'ambito delle attività di servizio, il responsabile di trattamento è delegato dal titolare a designare, in qualità di amministratori di sistema, le persone fisiche preposte allo svolgimento di attività di gestione e manutenzione di sistemi e basi di dati, secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28 novembre 2008 e s.i.m. L'elenco dei soggetti individuati e i relativi requisiti professionali, da valutarsi ai sensi dell'art. 29, comma 2 del codice della privacy, devono essere consegnati al titolare del trattamento, al fine della presa d'atto della relativa designazione, con facoltà di verificare la qualificazione di ciascun operatore.

6. La designazione degli amministratori di sistema riguarda i seguenti ambiti di operatività:

a) interventi in trasmissione dati effettuati di iniziativa, senza necessità di assenso per la connessione, quando le attività concordate contrattualmente prevedono una frequenza di intervento tale da non poter essere ricompresa nella definizione di "occasionale" e non vengono utilizzati accessi a livello applicativo;

b) presenza on site di una risorsa dedicata all'utente, che agisce in autonomia e effettua gli interventi con credenziali amministratore (non utilizzando accessi a livello applicativo).

7. Le parti convengono, comunque, che con separato atto potranno essere

22
28



congiuntamente determinati i compiti e gli ambiti di operatività anche a modifica o integrazione di quelli indicati nel comma precedente.

8. Il responsabile ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornato l'elenco dei soggetti preposti in qualità di Amministratore di Sistema, recante gli estremi identificativi e le funzioni ad essi attribuite.

9. L'elenco deve essere conservato dalla Impresa – responsabile del trattamento, per eventuali controlli o verifiche.

10. Le parti convengono che, essendo gli ambienti operativi gestiti direttamente dal responsabile esterno del trattamento, spetta a quest'ultimo il compito di adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (previa autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi, garantendo al Titolare la facoltà, a semplice richiesta, di procedere alla verifica, almeno con cadenza annuale, dell'operato degli Amministratori di Sistema, mediante personale terzo ed indipendente.

11. In considerazione dell'esperienza ed affidabilità dell'Impresa, le parti convengono che quest'ultima ha assoluta autonomia nella scelta e nell'organizzazione dei criteri, degli strumenti e delle modalità con cui operare il trattamento ed adottare le misure di sicurezza, comunque nel rispetto delle indicazioni impartite dal titolare e fatta salva la possibilità da parte di quest'ultimo di esercitare controlli e di impartire specifiche istruzioni per lo svolgimento del trattamento, previo accordo con l'Impresa relativamente alle modalità ed eventuali conseguenti costi aggiuntivi opportunamente documentati ed eccedenti il valore legale. L'impresa è autorizzata a delegare, le fasi del servizio che riterrà opportune o specifiche operazioni a collaboratori/società Sue fornitrici, previo obbligo di comunicazione della scelta al titolare del trattamento, al fine di consentire la nomina in qualità di responsabile del trattamento, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 29, comma 2 del codice della

privacy, con assunzione di obblighi di garanzia nei confronti del titolare da parte dell'Impresa contraente, per la scelta e l'operato del soggetto affidatario delle attività di servizio.

12. Non sono contemplate dalla presente nomina attribuzioni e responsabilità circa la garanzia di esattezza, aggiornamento, completezza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità connesse al loro trattamento, resta in capo alla Regione ed agli altri soggetti, titolari delle funzioni e dei compiti (Aziende Sanitarie, Istituti ed Enti pubblici/privati accreditati o soggetti convenzionati del SSR, Titolari del trattamento).

13. Qualora la Regione rediga e/o approvi documenti integrativi della normativa nazionale (DLgs 196/03 e s.m.i.), del Regolamento Regionale n.5 del 25 maggio 2006 e delle norme stabilite all'art.39 della Legge Regionale n.4 del 25 febbraio 2010 e dalla Legge Regionale n.16/2011, l'Impresa è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi e disposizioni in essi indicati, salvo il riconoscimento all'Impresa degli eventuali oneri emergenti.

14. Le parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni al presente articolo possano essere effettuate anche con atti separati e distinti.

3. In tutti i casi di cessazione del servizio, l'Impresa trasferirà alla Regione tutti i dati di cui è, a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, in possesso. La Regione provvede alla verifica relativa al trasferimento dei suddetti dati. L'inosservanza di tale obbligo determina la segnalazione all'Autorità Garante.

4. In caso di sospensione del servizio a seguito di reclamo o ricorso all'Autorità Garante, le spese ed i relativi costi sono sempre a carico dell'Impresa fatti salvi i casi di reiezione del reclamo o del ricorso da parte dell'Autorità. In quest'ultimo caso sono a carico della Regione. E', comunque, fatta salva la ripetizione.

24
29

Art.17 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura, rientranti nelle prestazioni contrattuali del fornitore, che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione.
3. La Regione si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma, al fine di farsi, quest'ultima, direttamente carico degli oneri della difesa.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Regione, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle attrezzature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art.18 RESPONSABILITÀ

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere cagionati da parte dell'Impresa stessa alla Regione, al suo personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

25
20



Art.19 **COLLAUDO E ACCETTAZIONE**

1. Il collaudo è inteso come verifica della conformità anche in corso di esecuzione delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite e risultanti dal Capitolato Tecnico di Gara e dall'Offerta del Fornitore.

2. La Regione procederà alle operazioni di collaudo previa comunicazione da parte dell'Impresa. L'operazione di collaudo è effettuata dalla Regione secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico anche con il supporto di società o tecnici esterni alla presenza di incaricati dell'Impresa, che dovranno controfirmare in contraddittorio il relativo verbale.

3. In caso di collaudo conclusosi con esito negativo, l'Impresa dovrà rimuovere prontamente le cause di non conformità, in aderenza a quanto riportato per iscritto nel succitato verbale di collaudo. L'avvenuta eliminazione di carenze o difetti deve risultare da un nuovo Verbale stilato in una successiva sessione di collaudo; in tale sessione le operazioni di collaudo saranno ripetute alle stesse condizioni e con le medesime modalità, nei tempi concordati con il Committente. In caso di collaudo a campione la ripetizione del collaudo è effettuata anche su un campione diverso da quello già esaminato.

4. Qualora i difetti o le carenze eventualmente riscontrati non siano facilmente eliminabili, è facoltà del Committente rifiutare, in tutto o in parte, la fornitura a danno dell'Impresa, ferma restando l'applicazione delle penali.

5. Per eventuali esigenze potranno essere previsti, a discrezione della Regione, collaudi parziali.

6. L'Impresa deve rendere disponibile e predisporre tutto quanto necessario per la realizzazione del collaudo.

7. Il collaudo positivo non esonera l'Impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che

26
31

non fossero emersi all'atto del collaudo, ma venissero in seguito accertati.

8. Per i servizi soggetti a collaudo, l'erogazione dei relativi corrispettivi, ove applicabile, avverrà al completamento dello stesso con esito positivo ovvero con l'accettazione della fornitura.

9. Tutti i corrispettivi dovuti all'Impresa per le attività realizzative saranno erogati dopo conclusione con esito positivo delle verifiche di conformità del risultato prodotto, ove previste.

Art.20 **GARANZIE**

1. L'Impresa riconosce alla Regione la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software oggetto di fornitura, manutenzione e assistenza. L'Impresa conferma che tali licenze sono libere da vincoli o diritti a favore di terzi.

2. L'Impresa garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

3. L'Impresa garantisce che le attrezzature e i componenti materiali utilizzati per l'installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

4. I termini per la denuncia dei vizi di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 del codice civile vengono convenuti in 60 (sessanta) giorni dalla scoperta.

Art.21 **ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA**

1. L'Impresa si impegna a prestare, per tutta la durata contrattuale, i servizi di assistenza e manutenzione, che dovranno essere prestati nei termini e con le modalità indicate nell'Offerta nonché secondo la specifica procedura di manutenzione che dovrà essere specificatamente approvata dal Referente dell'Amministrazione.

32

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire puntualmente e secondo la procedura stabilita tutti gli interventi di manutenzione dei software applicativi in modo da assicurare la continuità del Sistema e delle attività istituzionali svolte mediante i sistemi oggetto del presente appalto.

3. In particolare, l'Impresa si impegna ad assicurare lo svolgimento dei seguenti servizi, dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico di Gara:

a) Servizio di Realizzazione della Infrastruttura Tecnologica (RIT) consistente nella progettazione delle infrastrutture tecnologiche, di elaborazione e comunicazione necessarie all'evoluzione/realizzazione e fruizione dei seguenti sistemi informativi SIRS e SIRAP;

b) Servizio di Realizzazione dell'Infrastruttura Applicativa (RIA) concernente interventi per il completamento, il miglioramento e l'evoluzione degli attuali sistemi SIRS e SIRAP;

c) Servizio di Addestramento (ADD) consistente nella formazione del personale coinvolto a vario titolo nell'utilizzo dei sistemi SIRS e SIRAP;

d) Servizio di Avviamento e Conduzione Operativa (ACO) concernente il complesso delle attività necessarie all'avvio in esercizio e alla piena funzionalità operativa dei sistemi SIRS e SIRAP, dovendosi assicurare che i sistemi siano fruibili, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno;

e) Servizio di Assistenza Tecnico-Applicativa (ATA) finalizzato a coadiuvare gli utenti nella corretta ed efficace fruizione della piattaforma applicativa e dei servizi complementari (p. es. i servizi di manutenzione);

f) Servizio di Manutenzione (MAN) che interessa la totalità dei prodotti SW forniti o realizzati dall'Impresa e che deve essere assicurato in maniera continuativa e per l'intera durata contrattuale a decorrere dalla data di stipula del contratto;

28
33

g) Servizio di Trasferimento delle Competenze e dei Beni (TCB) pianifica ed esegue le attività conclusive del periodo contrattuale finalizzate a trasferire dall'Impresa al Fornitore Subentrante le competenze necessarie per assicurare la continuità dei servizi SIRS e SIRAP e dei servizi complementari.

4. L'Impresa realizza gli interventi di cui al presente articolo alle condizioni di cui all'Offerta formulata.

5. I servizi di cui ai commi precedenti comprendono tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo che l'Impresa debba utilizzare per la prestazione, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento i Sistemi Informativi.

6. I servizi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato Tecnico nonché della documentazione tecnica soggetta ad approvazione da parte dell'Amministrazione, da rilasciarsi nei tempi e con le modalità indicate dal Capitolato Tecnico.

Art.22 CHIUSURA CONTRATTUALE

1. L'Impresa si obbliga, alla scadenza del presente contratto, a garantire l'avvicendamento contrattuale con l'eventuale nuovo fornitore, assicurando la continuazione dei servizi fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore, come indicato nel Capitolato Tecnico.

2. Il Servizio di chiusura contrattuale, che è da intendersi come il complesso delle attività tecniche e professionali che devono essere garantite secondo le previsioni del Manuale Applicativo n. 7 relativo ai Governo dei Contratti ICT del CNIPA (cfr. par.

4.2.5 "Gestire l'avvicendamento contrattuale") nonché secondo quanto specificatamente indicato nel Capitolato Tecnico.

Art.23 **CONDIZIONI DI SERVIZIO E ASSISTENZA**

1. L'Impresa dovrà erogare i servizi, le forniture e, comunque, le attività stabilite nel presente Contratto, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali ivi specificate.
2. Resta salva la facoltà della Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto; l'Impresa, pertanto, è obbligata a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art.24 **PENALITÀ**

1. La Regione a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare, come indicato all'art. 24 del Foglio Patti e Condizioni, sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme. La sanzione sarà applicata secondo quanto indicato dal Capitolato Tecnico a seguito di formale contestazione e comunque dopo l'esame delle eventuali controdeduzioni dell'Impresa.
2. La Regione si riserva, all'occorrenza, di applicare le penalità stabilite contrattualmente in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi affidati, secondo quanto indicato dal Capitolato Tecnico.
3. L'Amministrazione potrà applicare una penale a carico del Fornitore inadempiente, fino al 10% (dieci) dell'importo contrattuale complessivo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
4. Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
5. L'applicazione delle penali sarà a cura della competente struttura della Regione, sulla base di formale segnalazione da parte della Direzione Esecuzione Contratto e/o del

30
35

Responsabile del Procedimento, previa contestazione alla Ditta, con documentazione delle inadempienze riscontrate.

6. L'eventuale applicazioni di penali sarà comunicata formalmente alla Ditta.

7. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, l'Impresa riconosce alla Regione il diritto di compensare i predetti crediti con quanto a qualsiasi titolo dovuto all'Impresa ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

9. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico e dal presente articolo non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 del c.c. e a fare eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitando all'Impresa tutti gli oneri sostenuti.

10. Ove l'importo complessivo delle penali applicate sia pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 del c.c., e pertanto, la Regione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

11. In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte dell'Impresa, la Regione avrà diritto di provvedere come meglio crede per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine contrattualmente previsto, con obbligo dell'Impresa di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

Art.25 **CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE**

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto è quello riportato nell'Offerta economica

36

formulata dalla Ditta in sede di gara, allegata quale parte integrante del presente contratto, così come modificata e integrata con nota del Fornitore del 22/07/2015 anch'essa allegata al presente Contratto.

2. I prezzi proposti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale e che lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare la quantità dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto ovvero entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
7. Tutti i corrispettivi sono da intendersi:
 - a) IVA esclusa;
 - b) onnicomprensivi per la fornitura di tutte le attrezzature e prestazioni necessarie per la realizzazione dei risultati attesi, ivi compreso ogni servizio accessorio o prodromico.
8. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono alla fornitura e ai servizi eseguiti a

22/37

perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

9. In caso di ritardo nell'attivazione di un servizio a canone mensile, il servizio sarà remunerato a partire dalla data della sua effettiva attivazione ovvero dalla data convenzionale stabilita di comune accordo tra le parti al fine di allineare durata e scadenze.

10. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.

11. I prezzi si considerano fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

12. In caso di prolungamento della durata contrattuale, l'Impresa applicherà condizioni di miglior favore da applicarsi ai servizi a canone mensile.

Art.26 PAGAMENTI

1. I pagamenti in dipendenza del presente Contratto sia in conto, sia a saldo, sono effettuati esclusivamente mediante accredito su conto corrente bancario apposto o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. ovvero attraverso strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando su questi il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del Centro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 L.136/2010 e ss. mm.e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, che la Ditta deve comunicare, unitamente alle generalità ed al codice fiscale di chi è delegato ad

3
38

operare sullo stesso, attraverso la compilazione della documentazione allegata all'ordine.

3. I pagamenti sono disposti, come indicato nel Foglio Patti e Condizioni, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

4. Le fatture emesse dal Fornitore devono essere conformi alle norme vigenti ivi comprese le direttive regionali in materia di fatturazione elettronica.

5. Il pagamento del corrispettivo inerente la fornitura oggetto del presente contratto sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio delle prestazioni effettuate, e dovrà essere intestata e inoltrata alla Amministrazione contraente secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

6. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, in relazione alla natura dell'appalto che prevede diverse tipologie di prestazione e sulla base dei prezzi indicati dalla Ditta Aggiudicataria nell'offerta economica, la fatturazione potrà avvenire anche per singolo componente, servizio o per parti di essi nonché in seguito al rilascio dei "deliverable" di progetto che rappresentano sottosistemi o obiettivi realizzativi. La fatturazione relativamente alle parti realizzate potrà essere effettuata, dopo regolare verifica di conformità ed accettazione della consegna, nella misura del 100% del prezzo risultante dall'offerta per ciascun obiettivo realizzativo, sottosistema o componente. Per i servizi a carattere periodico di cui al Capitolato Tecnico, la relativa fatturazione, regolata sulla base dei prezzi indicati dalla Ditta aggiudicataria

134

P

nell'offerta economica, avverrà con la cadenza indicata nell'Offerta come integrata con nota del _____ in ratei bimestrali posticipati, a seguito dell'accettazione dei servizi erogati nel periodo ed a seguito del rilascio dell'Attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 317 del DPR 207/2010 come specificato nel presente Contratto.

7. Il pagamento avverrà entro 60 gg. dalla fattura a mezzo mandato ovvero entro i termini di legge.


8. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Amministrazione contraente secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro i termini pattuiti, e decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e bonificato sul conto corrente codice IBAN _____, intestato alla _____ presso _____

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC dall'Amministrazione contraente.

11. Le fatture elettroniche emesse dovranno sempre riportare il codice identificativo di

35
40



gara (CIG) tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

12. La Regione Puglia non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

13. Gli importi delle fatture saranno pagati, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Referente dell'Amministrazione, o sottoscrizione del Verbale di collaudo, ove previsto, e previa regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

14. Sugli importi dovuti all'Impresa saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Regione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Art.27 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione contraente al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art.28 CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO

2. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 117 del Codice dei Contratti.

3. In questo caso, ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione contraente, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

4. La notificazione all'Amministrazione contraente dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla medesima, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

36
AI

5. L'Amministrazione contraente potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.

L'eventuale rifiuto verrà comunicato, al cedente e al cessionario, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.

Art.29 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 la Impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne effettua immediata comunicazione alla Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari.

3. La Regione verificherà che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate al lavoro/servizio/fornitura, sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010.

4. In ossequio al dettato dell'art.3 comma 9-bis della richiamata L.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art.30 TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

uz



b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Art.31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

2. In caso di grave inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi compreso quello relativo alla conformità dei beni forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nella proposta tecnico – organizzativa, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Amministrazione contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel

38
u3

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto;

c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione con ritardi superiori a 90 giorni nella conclusione delle attività;

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;

e) negli altri casi di cui agli articoli relativi alla Fatturazione, pagamenti, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d'autore, Riservatezza.

Art.32 RECESSO

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto al recesso nei casi di:

a) giusta causa,

b) mutamenti di carattere organizzativo che facciano venir meno le motivazioni alla base dell'iniziativa, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, funzioni e servizi.


2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di contratti con la P.A.;

c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano

29
uu



assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.

4. In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art.33 CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali per un periodo di 36 mesi, per un importo pari al 10% del valore dell'Offerta, al netto dell'IVA, presentata in sede di gara, mediante la stipula di una fideiussione, con le modalità di cui all'art. 75 co. 3 D.Lgs n.163/06. Tale cauzione incondizionata e irrevocabile, prevede espressamente:

a) la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" essendosi obbligato il fideiussore, entro il tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, su semplice richiesta dell'Amministrazione contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

40
u5

- nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 c.c.;
- c) la copertura anche per il recupero delle penali contrattuali nonché a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., sino alla concorrenza del 10% del valore dell'offerta al netto dell'IVA presentata in sede di gara.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto dal presente Contratto, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione contraente.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.
6. In caso di risoluzione del Contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita della

41
ub

R

cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art.34 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Impresa, delle condizioni previste dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta, dal presente Contratto o dagli impegni ulteriori assunti dall'Impresa, la Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa formazione comunicazione all'Impresa, con incameramento della cauzione definitiva e fatta salva eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dalla Regione medesima.
2. Costituisce causa di risoluzione anche il mancato rispetto del CCNL del settore di appartenenza dell'Impresa, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale in organico.
3. Qualora gli esiti dei controlli ai sensi dell'art. 38 comma 1 e comma 1 bis del D. Lg.s n.ro 163/2006 e s.m.i. e/o gli accertamenti prefettizi antimafia dovessero dare esito negativo, la Regione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di legge, con incameramento della cauzione definitiva e fatta salva eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dalla Regione medesima.
4. Il contratto si intenderà altresì risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Art.35 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Il presente Contratto è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n.445/2000. Il Contratto si intende altresì risolto relativamente all'accertato

47
a7

esito negativo dei controlli sulle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica. In entrambi i casi, la REGIONE avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della REGIONE al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti commi prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni del presente Contratto e relativi allegati con esse eventualmente contrastanti.

Art.36 PROROGHE E SOSPENSIONI

1. L'Impresa non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente Contratto. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto, restando a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
2. Qualora durante l'esecuzione delle attività affidate vengano avanzate da parte dell'Impresa richieste di proroga dei termini di esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, queste potranno essere concesse solo dopo che il referente indicato dalla Regione le abbia approvate, ai sensi dell'15 del Foglio Patti e Condizioni, ovvero sia stata accertata, in contraddittorio, la reale sussistenza del caso fortuito o dei motivi di forza maggiore all'origine delle richieste stesse.

Art.37 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 116 del DLgs 163/2006, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. La cessione del credito derivante dal Contratto è regolata dalle norme di cui all'art.117 del DLgs 163/2006.

Art.38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della

45
NB

R

stipula del presente Contratto le informazioni di cui all'art.13 del DLgs 196/2003

"Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art.7 della citata normativa.

2. La REGIONE tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Impresa acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, anche tramite il sito internet della REGIONE.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato DLgs 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.39 RUOLO DEGLI ORGANISMI DELLA REGIONE

1. La REGIONE potrà avvalersi di Organismi aziendali e/o regionali e di propri esperti di fiducia che svolgeranno un ruolo di consulenza e supporto tecnico - scientifico per gli aspetti evolutivi del Sistema.

Art.40 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, è esclusa la competenza arbitrale; sarà competente in via esclusiva il Foro

44
ag

di Bari.

Art.41 CLAUSOLA FINALE

2. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
5. Il presente Contratto viene sottoscritto in tre esemplari, ognuno dei quali viene ritenuto un originale, che tuttavia insieme costituiscono un unico e lo stesso strumento.
6. Il presente Contratto di compone di _____ pagine numerate da 1 a _____, ciascuna siglata dalle due parti e questa ultima firmata per esteso.

15
30



Art.42 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, senza diritto di rivalsa, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
3. La registrazione del presente Contratto è a cura e con oneri a carico dell'Impresa.

Bari, li

Regione Puglia

Dedalus S.p.A.

La Dirigente

L'Amministratore

Dott. _____

Dott. _____

Sommario

ART.1	PREMESSE3
ART.2	VALDRE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI5
ART.3	VALDRE DELLE NDRME REGOLATRICI6
ART.4	DEFINIZIONI7
ART.5	DGGETTO8
ART.6	DURATA9
ART.7	REFERENTI9

16
51



ART.8	MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	10
ART.9	SEDI DI LAVORO	11
ART.10	CONDIZIONI DELLA FORNITURA	11
ART.11	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	14
ART.12	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	14
ART.13	CONSEGNA, INSTALLAZIONE, VERIFICHE	17
ART.14	PROPRIETÀ DEI DATI	18
ART.15	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	19
ART.16	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DLGS 196/2003)	19
ART.17	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	25
ART.18	RESPONSABILITÀ	25
ART.19	COLLAUDO E ACCETTAZIONE	26
ART.20	GARANZIE	27
ART.21	ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA	27
ART.22	CHIUSURA CONTRATTUALE	29
ART.23	CONDIZIONI DI SERVIZIO E ASSISTENZA	30
ART.24	PENALITÀ	30
ART.25	CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE	31
ART.26	PAGAMENTI	33
ART.27	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	36
ART.28	CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO	36
ART.29	OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	37
ART.30	TRASPARENZA DEI PREZZI	37
ART.31	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	38
ART.32	RECESSO	39

132

ART.33 CAUZIONE40

ART.34 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA42

ART.35 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE42

ART.36 PROROGHE E SOSPENSIONI43

ART.37 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO43

ART.38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI43

ART.39 RUOLO DEGLI ORGANISMI DELLA REGIONE44

ART.40 FORO COMPETENTE44

ART.41 CLAUSOLA FINALE45

ART.42 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI46

Dichiarazione annessa al Contratto

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della società _____

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato

quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare

specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

ART.6 DURATA

ART.7 REFERENTI

ART.8 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART.10 CONDIZIONI DELLA FORNITURA

ART.11 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

ART.12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART.15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

18
73

ART.16 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DLGS 196/2003)

ART.17 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

ART.18 RESPONSABILITÀ

ART.20 GARANZIE

ART.24 PENALITÀ

ART.25 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

ART.26 PAGAMENTI

ART.27 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART.29 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART.30 TRASPARENZA DEI PREZZI

ART.31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.32 RECESSO

ART.34 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART.35 CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

ART.37 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

ART.38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Bari, li

Regione Puglia

Dedalus S.p.A.

La Dirigente

L'Amministratore

Dott. _____

Dott. _____

19/9/11